

Codice Penale

C.p. art. 146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita [c.p. 148; c.p.p. 684]:

- 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
- 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi *dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale*, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi *dell'articolo 330 del codice civile*, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi ⁽¹⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 8 marzo 2001, n. 40*. Il testo precedentemente in vigore, in cui il n. 3 era stato aggiunto dall'*art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139* e sostituito dall'*art. 6, L. 12 luglio 1999, n. 231*, così disponeva:

«Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1. se deve avere luogo contro donna incinta;
2. se deve avere luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3. Se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi *dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale*, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.».

Il testo del n. 3 in vigore prima della modifica disposta dalla citata *legge n. 231 del 1999*, era il seguente: «3. se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi *dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale*». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995,

n. 438 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva che il differimento avesse luogo anche quando l'espiazione della pena potesse avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 5-24 maggio 1979, n. 25 (Gazz. Uff. 30 maggio 1979, n. 147), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del n. 2, in riferimento *all'art. 3 Cost.*; con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994, n. 70 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma nel testo aggiunto dall'*art. 4, D.L. 12 novembre 1992, n. 431* (non convertito in legge) in riferimento agli *artt. 2 e 3, primo comma, Cost.*; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma nel testo aggiunto dall'*art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139* convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 luglio 1993, n. 222*, in riferimento agli *artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, e 111, primo comma, Cost.* e, con sentenza 6-15 luglio 1994, n. 308 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli *artt. 212, 147 e 146 c.p.*, in riferimento agli *artt. 3, 32 e 27 Cost.*